

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"LINFA - ASSOCIAZIONE CONTRO IL CANCRO"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, l'Organizzazione di volontariato denominata "LINFA ODV- Associazione contro il cancro" che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

L'Organizzazione ha sede nel comune di Vicenza e ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

Fino all'Operatività del Registro unico nazionale Terzo settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale ODV. Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione.

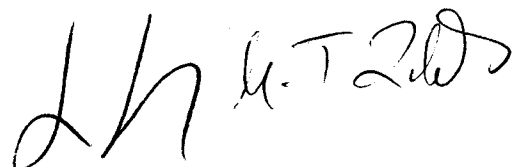
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Art. 4 - Modificazione dello statuto

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della Assemblea straordinaria, e con la presenza di almeno il 50+1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 5 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lh' followed by a stylized flourish that includes the letters 'h', 'T', and '2'.

TITOLO II: FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6 - Finalità nell'obiettivo

L'Organizzazione di Volontariato non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale ed in particolare nell'ambito dell'assistenza sociale, educativa e socio sanitaria.

L'Organizzazione di Volontariato è gestita secondo i principi di economicità, di efficienza e di efficacia.

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Organizzazione di Volontariato, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, svolge una o più delle seguenti attività:

- interventi e prestazioni sanitarie (di cui alla lett. b) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017), tra le quali la promozione e la gestione, anche in collaborazione con terzi, di servizi alla persona di prevenzione, di assistenza domiciliare, ambulatoriali e residenziali, che si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce, di assistenza psicosociale e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgere e produrre effetti;
- la gestione, l'organizzazione ed amministrazione di presidi ospedalieri ed analoghe attività, secondo gli indirizzi ed i contenuti dei piani sanitari nazionali e regionali;
- attività di studio e ricerca nel settore della lotta contro il cancro (di cui alla lett. h) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- realizzazione di progetti, anche in collaborazione con altri soggetti, connessi e strumentali alle attività realizzate nell'ambito dei servizi socio sanitari;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività educative e culturali di interesse sociale collegate alle attività realizzate nell'ambito dei servizi socio sanitari (di cui alla lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- attività di formazione professionale nel campo sanitario ed assistenziale destinate a giovani medici per favorirne l'inserimento sociale e professionale, nonché sviluppare l'attività di formazione di volontariato (di cui alla lett. d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- organizzare e partecipare ad attività di sviluppo e ricerca scientifica nel campo sociosanitario anche in collaborazione con altri Enti nazionali ed esteri e mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione.

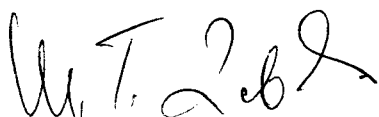
Per l'attività di interesse generale prestata, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione di Volontariato può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.117/17

L'Organizzazione di Volontariato può collaborare, anche in regime convenzionale, con soggetti pubblici o privati e può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

Art. 7 - Ambito di attuazione delle finalità

L' Organizzazione di volontariato opera nell'ambito della Regione Veneto e del territorio Italiano.



TITOLO III: I SOCI

Art. 8 - Ammissione

Sono associati/aderenti dell'Organizzazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'Organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze.

Nel caso l'aderente sia un'organizzazione di volontariato e/o un ente del terzo settore e/o senza scopo di lucro lo stesso sarà rappresentato dal legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata, su domanda scritta, del richiedente, dal Comitato Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Art. 9 - Diritti

Gli associati/aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di eleggere gli Organi dell'Organizzazione e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo statuto.

Gli associati/aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di Legge (oppure nei limiti stabiliti dalla Organizzazione stessa).

Art. 10 - Doveri

Gli associati/aderenti all'Organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Organizzazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale, ecc..

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

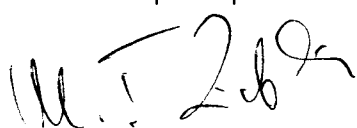
Hanno inoltre l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 11 – Perdita della qualifica di associato

L'aderente all'Organizzazione che contravviene gravemente agli obblighi stabiliti dallo statuto, degli eventuali regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona (o secondo le disposizioni stabilite dal regolamento).

La deliberazione di esclusione dell'Assemblea dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



L'associato/aderente può sempre recedere dall'Organizzazione di Volontariato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

TITOLO IV: GLI ORGANI

Art. 12 - Indicazione degli Organi

Sono Organi dell'Organizzazione l'Assemblea, il Comitato Direttivo, Il Presidente e l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, se obbligatori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi associativi può essere attribuito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 - Libri sociali

L'organizzazione di volontariato deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- registro dei volontari

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono e in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti con atto pubblico.

Ogni associato dell'Organizzazione, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di consultare i libri sociali, entro 30 giorni dalla data della richiesta inviata al Presidente dell'organo interessato.

CAPO I: L'Assemblea

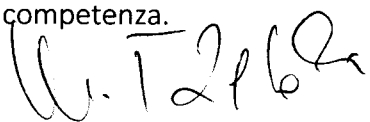
Art. 14 - Composizione

L'Assemblea è composta da tutti gli associati/aderenti all'Organizzazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente il luogo la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno mediante avviso affisso nei locali dell'associazione almeno quindici giorni prima della data.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50+1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per quanto concerne la variazione dello statuto. La deliberazione di scioglimento e liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio avviene con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 - Votazione

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

I voti sono palesi, in ogni caso si ritiene che eventuali nomine o giudizi dati nei confronti di persone che aderiscono o hanno intenzione di aderire all'Associazione sono da considerare a scrutinio segreto.

Art. 18 - Verbalizzazione

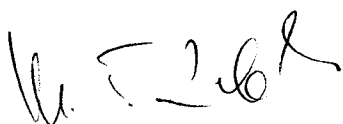
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea vengono riassunte nel verbale di Assemblea, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Organizzazione.

Ogni associato dell'Organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

CAPO II: Il Comitato Direttivo

Art. 19 - Composizione



Il Comitato Direttivo è composto in numero variabile da 5 a 11 membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 20 - Presidente del Comitato Direttivo

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Comitato Direttivo.

Art. 21 - Durata e funzioni.

Il Comitato Direttivo, che dura in carica per il periodo di 5 anni, fino alla data di approvazione del bilancio, può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3. Il Comitato Direttivo può essere rieletto.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono individuati tra i primi dei non eletti e restano in carica fino alla fine del mandato, previa ratifica alla prima assemblea utile, salvo che venga mancare la maggioranza dei componenti ~~nominati dall'assemblea~~ nel qual caso il Comitato si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Organizzazione di volontariato.

Rientra nelle sfere di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri sono compiti di questo organo:

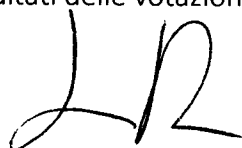
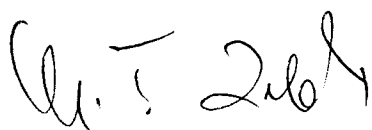
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati.

Il Comitato può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore.

La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;



- b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO III: II- Presidente

Art. 22 - Elezione

Il Presidente viene eletto tra i componenti dell'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Art. 23 - Durata

Il Presidente dura in carica 5 anni, fino alla data di approvazione del bilancio.

La carica di Presidente può essere revocata con la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea.

Art. 24 - Funzioni .

Il Presidente ha poteri di firma, rappresenta l'Organizzazione di volontariato di fronte ai terzi e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l' Organizzazione verso l'esterno.

Il Presidente presiede l'Assemblea, il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'Organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

CAPO IV: Organo di controllo

Art. 25 - Nomina

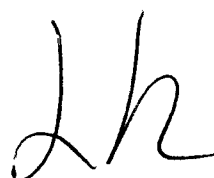
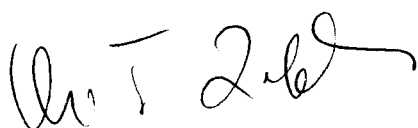
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Art. 26 - Durata e funzioni

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, dell'art.2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato



redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Organizzazione di Volontariato deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 28 - Indicazione delle risorse

L'Organizzazione di Volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali:

- quote e contributi dagli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi dell'Unione Europea;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 29 – I beni

Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

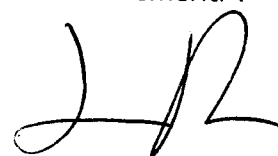
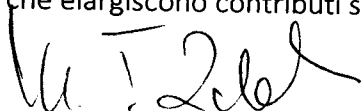
I beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati e sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e che può essere consultato dagli aderenti.

Art. 30 - Contributi

I contributi ordinari, stabiliti dall'Assemblea, sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti.

I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'Assemblea.

I Soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".



Art. 31 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Art. 32 - Proventi derivanti da attività diverse

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Direttivo.

Art. 33 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'Organizzazione il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i propri associati con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

TITOLO VI: IL BILANCIO

Art. 34 - Bilancio e conto consuntivo

L'Organizzazione di Volontariato deve redigere il bilancio d'esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Comitato Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposto secondo la medesima.

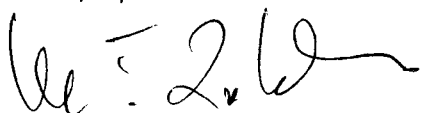
Entro lo stesso termine deve essere predisposto e approvato anche il bilancio preventivo.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 35 - Approvazione del bilancio

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea, nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza di 50+1 dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.



Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea, con voto palese, e con la maggioranza di 50+1 dei presenti.

Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VII: LE CONVENZIONI

Art. 36 - Deliberazioni delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Comitato Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Organizzazione.

Art. 37 - Stipulazione della convenzione

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Organizzazione di volontariato.

Art. 38 - Attuazione della convenzione

Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII: VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 39 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

I volontari prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, a favore della comunità e del bene comune, per il tramite della Organizzazione di Volontariato.

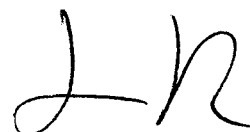
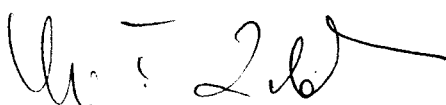
L'Organizzazione di Volontariato cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il Comitato Direttivo emana apposito Regolamento.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario l'Organizzazione di Volontariato può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Comitato Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di Volontariato.

L'Organizzazione di Volontariato provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.



Art. 40 – Dipendenti e lavoratori autonomi

L'Organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

TITOLO IX: LA RESPONSABILITÀ

Art. 41 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti all'Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi di Legge.

Art. 42 - Responsabilità dell'Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 43 - Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

TITOLO X: RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 44 - Rapporti con altri Enti e Soggetti

L'Organizzazione può disciplinare con apposito regolamento i rapporti con gli altri Soggetti pubblici o privati.

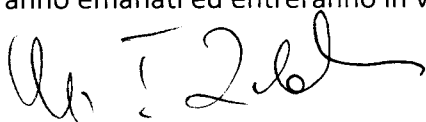
TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Art. 46 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno i loro effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

W. T. L. L.

L. na M. M.

